

Comune di Sannicandro di Bari

Provincia di Bari

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N.13 Data 26/04/2023	PARERE FABBISOGNO PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023
-------------------------	---

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 11/04/2023 avente ad oggetto: "DPCM DEL 17.03.2020 RECANTE "MISURE PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI DI PERSONALE DEI COMUNI". PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2023-2025 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2023."

Visto

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- la normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali), l'articolo 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che estende ad un quinquennio l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore dei margini assunzionali;

Dato atto che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del DI 34/2019 convertito dalla legge 58/2019;

Preso atto dell'allegato 1 predisposto dal responsabile del Settore Economico-Finanziario che evidenzia che il rapporto calcolato ai sensi del Dpcm 17/03/2020 tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio è pari a 16,89% ed è compreso entro il limite della prima soglia;

Preso atto altresì che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DM 17 aprile 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ritenuto che il nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali superi il principio del turn over e della neutralità della mobilità e che pertanto sia possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato purché non vengano superati i limiti determinati dai valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti al netto del FCDE (delibera Corte Conti Emilia Romagna 32/2020/par);

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere al programma di assunzioni dettagliato nella proposta di deliberazione.

Verificato che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- in ordine al rispetto del limite complessivo di cui all'art.1, comma 557 e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, sulla base del Rendiconto 2021, la spesa del personale del suddetto esercizio, è risultata inferiore a quella media del triennio 2011/2013, al netto delle componenti escluse;

- con riferimento ai dati rilevanti ai fini della quantificazione delle ulteriori capacità assunzionali, alla luce del DM 17/03/2020 GU n. 108 del 27/04/2020, necessario ai fini dell'eventuale aggiornamento del Fabbisogno 2023/2025, si rinvia e confermano i contenuti elaborati prendendo a riferimento, quale "ultimo rendiconto della gestione approvato" il Rendiconto 2021, i cui dati si confermano essere definitivi,
- dato atto che il rispetto dei limiti di spesa del personale nell'esercizio 2022, non superiore a quella media del triennio 2011/2013, precedentemente previsto dall'articolo 1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/06 e s.m.i., non è più rilevante alla luce delle nuove disposizioni relative all'utilizzo delle maggiori capacità assunzionali, introdotte dal D.M. del 17 Marzo 2020;

Preso atto:

- che le assunzioni previste nel presente provvedimento sono compatibili con il piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 94/PRSP/2018 del 30/05/2018 e sono sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
- della dotazione organica in termini finanziari, in relazione al fabbisogno del personale e della sua correlazione con la spesa massima assentibile in relazione ai valori soglia (All.to);
- del (prospetto Allegato) relativo alla quantificazione delle capacità assunzionali, alla luce del DM 17/03/2020 pubblicato sulla GU n. 108 del 27/04/2020;
- che le spese di personale riferite alle assunzioni di assistenti sociali e di altri profili specifici non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia come previsto dal combinato disposto dell'art. 57, comma 3 septies del D.L. n.104/2020 convertito in L. 126/2020 e del DPCM del 01/07/2021;
- altresì che la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato della durata di tre anni per le unità assegnate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale è in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 c.178 della Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020 utilizzo di fondi dell'Unione Europea non rientra nei limiti di spesa imposti dall'art.1, comma 557 e seguenti della L.296/2006;
- che il piano sviluppato in una prospettiva triennale, viene adottato annualmente con la conseguenza che potrà essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale previa verifica del rispetto del valore soglia;

Per tutto quanto sopra espresso, formula

PARERE FAVOREVOLE

all'Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 del Comune di Sannicandro di Bari.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Maglie, li 26/04/2023

Il Revisore dei Conti Unico

Dott. Aldo Gianfreda

